

Legge regionale 23 agosto 1982 , n. 58 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Norme per l' accelerazione delle procedure per l' esecuzione delle opere demandate alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

Art. 5

I provvedimenti considerati ai precedenti articoli 1 e 2, eventualmente assunti dal Segretario generale straordinario antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni della stessa, sono soggetti a convalida da parte della Giunta regionale.

I provvedimenti, una volta convalidati, producono i loro effetti sin dall' origine.